



COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA PER LE PARI OPPORTUNITA'.

Art. 1 Istituzione

1. In attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, e delle vigenti leggi in materia di pari opportunità, nonché delle Direttive dell'Unione Europea, è istituita presso il Comune di Gonzaga, la Commissione per le Pari Opportunità.

2. Essa è organismo permanente consultivo e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta: Esercita le sue funzioni in autonomia operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri del comune, rappresentanti delle organizzazioni femminili territoriali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, dell'associazionismo, delle istituzioni culturali, della scuola sia del comune che del territorio provinciale.

Art. 2 Finalità

La Commissione ha la finalità di formulare proposte e dare impulso all'attività comunale in ordine a misure, progetti e interventi specificamente rivolti alla realizzazione di condizioni di parità tra donne e uomini, alla rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e degli uomini, e alla promozione di una cultura di pari condizione a partire dalla famiglia e dalla scuola.

Art. 3 Compiti

Alla Commissione sono attribuite le seguenti competenze:

- a) promuovere e diffondere la cultura delle pari opportunità ed uguaglianza tra uomo e donna in tutti i campi;
- b) promuovere e/o concorrere alla realizzazione di progetti volti a consentire ed espandere l'accesso delle donne al mondo del lavoro e dell'imprenditoria femminile e giovanile;
- c) promuovere indagini, incontri, seminari, corsi di formazione, mostre, conferenze e pubblicazioni sulla cultura di genere che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina etc) sia nel campo del "saper fare" (professioni tradizionali e non: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura ect) ;
- d) sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello nazionale, regionale, provinciale e locale;
- e) operare, mantenendo un rapporto con la società civile, coinvolgendo singole personalità associazioni o gruppi impegnati sulle tematiche delle pari opportunità;
- f) attuare, in sinergia con le politiche sociali del Comune, iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale, professionale;

- g) operare per la rimozione di ogni forma di discriminazione e per la tutela delle pari opportunità di ogni persona;
- h) promuovere ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui all'art.2.

Art. 4 Composizione e durata

1. La Commissione si compone come segue:

a) membri di diritto

- consigliere delegato alle pari opportunità con funzioni di Presidente;
- un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza di genere femminile;
- un assessore donna;

b) membri designati da:

- associazioni femminili, organizzazioni del volontariato, associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni della cooperazione, associazioni sindacali maggiormente rappresentative e associazioni di donne straniere, a seguito di avviso pubblico, con sede nel territorio comunale e che perseguono le finalità di cui all'art.3;
- il presidente del CUG del Comune di Gonzaga o del rappresentante dei dipendenti del Comune di Gonzaga in tale organo.

2. La nomina della Commissione ha la durata di un anno. Il Sindaco, con successivo atto, può disporre la proroga per l'intera legislatura.

3. In caso di decadenza o di dimissioni la Commissione procederà alla sostituzione in relazione alla provenienza/ designazione del membro stesso.

Art. 5 Funzionamento

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente.

2. La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni due mesi su convocazione del Presidente della Commissione.

3. Durante la prima seduta saranno nominate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:

- il Vice-presidente
- il Segretario

4. Spetta al Presidente:

- svolgere i compiti di rappresentanza della commissione;
- presiedere le riunioni della commissione;
- convocare la commissione e predisporre sentito il comitato esecutivo, l'ordine del giorno delle riunioni;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione;

5. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà delle componenti.

6. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti di competenza per l'elaborazione di proposte e per l'attuazione degli indirizzi generali deliberati dalla commissione.

7. I componenti della commissione decadono dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate.

Art. 6 Norme per la nomina

La nomina dei membri della commissione avviene a seguito della pubblicazione, nelle forme più ampie sul territorio comunale, di un avviso contenente l'invito a candidarsi. Le candidature devono pervenire al Sindaco entro 15 giorni dalla pubblicazione del, avviso pubblico.

Art.7 Strutture operative

La commissione ha sede presso il Comune di Gonzaga e per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di un dipendente in servizio presso l'Ente.

Art. 8 Verbali della commissione

Delle sedute della Commissione viene redatto un verbale a cura del Segretario o di un componente della Commissione stessa e trasmessi ai componenti della commissione da parte del Segretario verbalizzante.